



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini  
<http://www.cattolica.net>  
PEC: [protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it)

P.IVA 00343840401  
email: [info@cattolica.net](mailto:info@cattolica.net)



SETTORE 2  
ATTIVITÀ ECONOMICHE – SPORTELLINO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

## Alcolici - Limiti di orari, di età e luoghi in cui può avvenire la vendita e la somministrazione di alcolici.



### Limiti di orari di vendita e somministrazione di alcolici

La Legge 125/2001 e il DL 117/2007 (art. 6), come modificato dalla Legge 29 luglio 2010 n. 120, per quanto concerne i limiti di orario per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, stabiliscono quanto segue

ATTIVITA'	LIMITI ORARI	SANZIONI	RIF. NORMATIVO
<b>Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti (luoghi di pubblico spettacolo / intrattenimento), nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici</b>	Divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle ore 3 alle ore 6 del mattino. Il divieto non si applica alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.	Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo di rispetto degli orari di somministrazione degli alcolici e superalcolici, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente	comma 2, 2 ter e 3 dell'art. 6 DL 117/2007
<b>Circoli privati gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni</b>	Divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle ore 3 alle ore 6	Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo di rispetto degli orari di somministrazione degli alcolici e superalcolici, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente	comma 2 e 3 dell'art. 6 DL 117/2007
<b>Distributori automatici</b>	Divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 7	Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 e confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.	art. 14 bis Legge 125/2001
<b>Esercizi di vicinato (negozi fino a 250 mq. nei comuni con più di 10.000 abitanti)</b>	Divieto vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 6. Il divieto non si applica alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1°	Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo di	comma 2-bis, 2 ter e 3 dell'art. 6 DL 117/2007

	<p>gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.</p>	<p>rispetto degli orari di somministrazione degli alcolici e superalcolici è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.</p>	
<p><b>Per chi somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi e aree pubbliche</b></p>	<p>Divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle ore 3 alle ore 6 del mattino. Il divieto non si applica alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.</p>	<p>Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo di rispetto degli orari di somministrazione degli alcolici e superalcolici, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.</p>	<p>comma 2, 2 ter e 3 dell'art. 6 DL 117/2007</p>
	<p>E' vietata la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (art. 87 T.U.L.P.S. - art.30 comma 5 del D.lgs. 114/1998)</p> <p>Non è considerata vendita ambulante di bevande alcoliche, ai sensi dell'art. 160 del Regolamento T.U.L.P.S., quella che si compie dagli esercenti autorizzati o dai propri commessi nelle stazioni ferroviarie e nei porti di mare, durante il passaggio dei treni o la sosta delle navi, negli aeroporti e ai caselli delle autostrade e alle stazioni delle funivie od a quelle di automezzi appositamente costruite, al momento dell'arrivo o della partenza degli aeromobili o dei veicoli.</p>	<p>Sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00, più applicazione provvedimenti amministrativi connessi, ai sensi dell'art.17 ter del T.U.L.P.S.</p>	<p>art.87 T.U.L.P.S. + art.30 comma 5 del D.lgs. 114/1998</p> <p>art. 160 del Regolamento T.U.L.P.S.</p>
<p><b>Aree di servizio sulle autostrade e strade di tipo A (superstrade)</b></p>	<p>La vendita per asporto di superalcolici è vietata dalle ore 22 alle ore 6 del mattino seguente. Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una di queste due violazioni, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 7.000</p>	
	<p>E' sempre vietata la somministrazione di superalcolici ed è vietata anche la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.500 a € 10.500.</p> <p>Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una di queste due violazioni, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni</p>	<p>art. 14 Legge 125/2001</p>
<p><b>Publici esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al <a href="#">regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</a></b></p>	<p>Fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, non possono vendere o somministrare alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze dei pubblici esercizi, dalle ore 24 alle ore 7</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000 e confisca della merce e delle attrezzature utilizzate</p>	<p>Comma 2 art. 14 bis Legge 125/2001</p>

**Definizioni L. 30/3/2001 n.125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati)– art.1 c.2**

L'art. 1 comma 2 della L. 30/03/2001 n.125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati) definisce: **bevanda alcolica** ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol; **bevanda superalcolica** ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcol in volume.

**Esposizione delle tabelle alcolemiche e messa a disposizione dei clienti degli alcoltest**

I pubblici esercizi (autorizzati in base all'art. 86 del TULPS) che proseguono la loro attività dopo le ore 24, devono obbligatoriamente esporre all'ingresso, all'interno ed all'uscita del locale, le [tabelle alcolemiche predisposte dal Ministero della Salute](#) che riproducono:

- a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
- b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

Inoltre, devono mettere a disposizione, presso almeno un'uscita del locale, un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursori chimici o elettronici (alcoltest) per dare la possibilità ai loro clienti di effettuare il test per verificare la loro idoneità alla guida, pena applicazione di sanzione amministrativa da € 300 ad € 1.200 (art. 6 commi 2 quater e 3 DL 117/2007).

**Minori e vendita, somministrazione e pubblicità di alcolici**

DISPOSIZIONE	SANZIONE	RIF. NORMAT.
<b>Divieto assoluto di somministrazione e vendita di alcolici di bevande alcoliche ai minori di 18 anni.</b> Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 ad € 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi	art. 14-ter della L. 125/2001
<b>L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, non può somministrare, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici</b>	Arresto fino a un anno. Se il fatto è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna importa la sospensione dall'esercizio.	Art. 689 c.p.
<b>L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, non può somministrare alcol a un minore degli anni sedici o a persona che appaia affetta da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica.</b>	Arresto fino a un anno. Se il fatto è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna importa la sospensione dall'esercizio.	Art. 689 c.p.
<b>Vendita bevande alcolici a minori attraverso distributori automatici</b> che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti.	Arresto fino a un anno. Se il fatto è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna importa la sospensione dall'esercizio.	Art. 689 c.p.
<b>Sono vietati nelle scuole, nei convitti e in tutti gli istituti di educazione e di ricovero la somministrazione e l'uso di bevande alcoliche ai minori degli anni 16, comprendendosi fra tali bevande anche il vino.</b>	Arresto fino a un anno. Se il fatto è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna importa la sospensione dall'esercizio.	Art. 24 del R.D. 2316/1934 - art. 689 c.p.
<b>I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici,</b> anche se trattasi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituiscono prestazione unica od essenziale dell'esercizio.	Arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a € 103,00	Art. 188 del Reg. TULPS; art. 221 comma 2 T.U.L.P.S.
<b>È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età.</b>	Sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.	Art. 13 c.3 e 6 L. 125/2001

**Determinazione, in altri, dello stato di ubriachezza**

L'art. 690 c.p. sanziona penalmente chiunque (non solo l'esercente) in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche.

E' vietato corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcoliche di qualsiasi specie. (art. 104 del T.U.L.P.S.). Sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00 (art.17 bis c.1 T.U.L.P.S.).

**Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza.**

L'art. 691 c.p. sanziona penalmente chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza.

Qualora il colpevole sia un' esercente un'osteria o altro pubblico spaccio di cibi e bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio.

Le norme vietano la somministrazione, ma non la vendita per asporto, che quindi non è sanzionabile.

In occasione di manifestazioni, non possono mai essere somministrati superalcolici. Il Comune con specifico provvedimento potrebbe vietare temporaneamente anche la somministrazione di bevande alcoliche.

### **Limitazioni per vetro e plastica**

Durante eventi e spettacoli e situazioni durante i quali possono avvenire particolari assembramenti, è possibile che l'Amministrazione emani ordinanze di divieto di introdurre nell'area dell'evento bevande in contenitori e di vetro e in generale oggetti in vetro.

Con Ordinanza Sindacale n.104 del 17/07/2020, l'Amministrazione ha vietato l'introduzione di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro ed in generale oggetti in vetro all'interno delle aree in cui si svolgono eventi/manifestazioni organizzati dall'Amministrazione Comunale e/o da terzi soggetti e all'interno delle aree di svolgimento dei mercatini serali.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 C.P., le trasgressioni sono punite con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a 500,00 euro, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/00.

Per completezza di informazioni si evidenzia che l'Amministrazione Comunale con Ordinanza n. 238 del 06/11/2018 ha stabilito che:

- la distribuzione di alimenti e/o bevande in occasione di sagre e manifestazioni, feste, ecc. svolti su area pubblica, nonché all'interno della manifestazione in aree pubbliche e private ad uso pubblico;
- nonché la distribuzione di alimenti e/o bevande per consumo all'esterno del proprio perimetro di pertinenza dell'attività;

deve avvenire esclusivamente in contenitori biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432 "*Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione*", - ferma restando la possibilità di impiegare materiali quali ceramica, metallo e/o altri materiali comunque riutilizzabili, vietando di conseguenza, l'utilizzo di stoviglie monouso realizzate in materiale plastico non riciclabile.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

li, 01/08/2020

OPUSCOLO INFORMATIVO A CURA DEL SUAP DEL COMUNE DI CATTOLICA  
[suap@cattolica.net](mailto:suap@cattolica.net)